



**G. ZAGREBELSKY, *Fondata sul Lavoro*, Torino, Einaudi, 2013, pp. 70.**

**P**roprio nel 2013, anno in cui la crisi economica dell'ultimo quinquennio (2008- 2013) ha provocato un incremento vertiginoso della disoccupazione – sono oltre 26,3 milioni gli Europei disoccupati nel febbraio 2013, cioè 10,2 milioni in più rispetto al 2008 – esce *Fondata sul lavoro*, il nuovo libro di Gustavo Zagrebelsky che riporta al centro dell'attenzione l'art.1 della Costituzione italiana.

Con questo breve saggio, che racchiude il testo della lectio magistralis che il costituzionalista ha tenuto al Teatro Carignano di Torino in occasione dell'evento “la Repubblica delle idee“, l'autore sembra rispondere a una frase pronunciata dall'ex ministro del lavoro rispondere a una frase pronunciata dall'ex ministro del lavoro Elsa Fornero, che, in un'intervista al *Wall Street Journal* del 2012, rilasciò la seguente dichiarazione: “Il lavoro non è un diritto, deve essere guadagnato, anche attraverso il sacrificio“. Frase che sollevò molte polemiche e accesi dibattiti proprio in merito alla natura giuridica del diritto - o non diritto - al lavoro.

Per analizzare l'art.1 della Costituzione e per chiarire, dunque, il significato del lavoro quale principio supremo sul quale essa si fonda, Zagrebelsky ripercorre innanzitutto la storia del costituzionalismo moderno e il modo in cui il significato del lavoro è stato, di volta in volta, interpretato.

Come ricorda l'autore, il costituzionalismo moderno ha inizio con la Restaurazione liberale avvenuta subito dopo la Rivoluzione francese e l'età napoleonica, Rivoluzione che aveva avuto la pretesa di scardinare la concezione liberale della naturale divisione della società tra coloro che sono “padroni di se stessi“, ovvero che vivono di profitto o di rendita, e coloro che non lo sono, poiché lavorano per vivere e dipendono da un salario. Questa divisione non era cosa di poco conto, poiché dall'appartenenza all'una o all'altra categoria dipendeva la partecipazione alla vita politica.

Infatti, dal momento che la partecipazione piena alla vita della città, in una società libera, può spettare solo a uomini liberi, dunque solo a coloro che sono padroni di se stessi, “il costituzionalismo, come dottrina politica,“ scrive Zagrebelsky, “nasce con questo marchio classista che innanzitutto l'opponesse alla democrazia, il cui ideale è la libertà e la partecipazione di tutti a una vita politica comune“.

La domanda che si pone il costituzionalista è allora la seguente: com'è avvenuto il rovesciamento per il quale l'essere lavoratore, inizialmente criterio di discriminazione rispetto alla vita politica, è divenuto “fondamento della vita comune, della *res publica*“ e dunque principio di inclusione? La spiegazione di tale rovesciamento si rinviene, com'è noto, nell'ascesa delle masse popolari, cioè del mondo del lavoro, alla vita politica e l'accesso alle sue istituzioni. Questo passaggio, da principio di

esclusione a principio di inclusione nella cittadinanza, ha pertanto reso possibile la diffusione della democrazia, sia nella sua dimensione politica che in quella sociale.

Nella Costituzione vigente, infatti, il lavoro, “primario tra i beni primari“, “è stato accolto come fondamento della democrazia repubblicana“. Tale riconoscimento del lavoro come fondamento della *res publica*, della cosa o della casa comune, oltre a testimoniare una indubbia rivalutazione del valore sociale del lavoro, rappresenta il compimento d'un processo storico d'inclusione nella piena cittadinanza, nel quale, sottolinea Zagrebelsky, “non si è verificato alcun ribaltamento dei rapporti di classe“. Vi è stata infatti un'inclusione, non una rivoluzione.

Non a caso, invero, nella Costituzione è scritto che l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro e non sui lavoratori. La scelta dei padri costituenti, infatti, che preferirono la prima espressione rigettando la seconda, è giustificata dal fatto che essi non volevano costituire un regime economico “collettivistico“: la Repubblica democratica non è fondata “sulla classe lavoratrice“, nel significato proveniente dalla storia delle moderne “lotte di classe“, bensì sul “lavoro in tutte le sue forme e applicazioni“.

In questo senso, dunque, sottolinea l'autore, “il lavoro in tutte le sue manifestazioni è, dunque, titolo d'appartenenza alla comunità nazionale, alla cittadinanza“.

Ma che cosa si intende concretamente con il termine lavoro? In che modo esso assicura l'appartenenza alla cittadinanza?

Per rispondere a queste domande il giurista analizza con estrema lucidità alcuni articoli fondamentali della Costituzione italiana, mostrando i collegamenti tra questi e l'articolo 1 e il significato che i padri costituenti avevano originariamente attribuito ad essi.

Punto fondamentale da chiarire, secondo Zagrebelsky, è che con il termine lavoro non s'intende affatto “l'esplicazione materiale dell'energia di un animal laborans“ - altrimenti che differenza ci sarebbe con le società schiavistiche? - né tanto meno l'esercizio di una funzione al servizio dell'economia nazionale o dell'impresa; con il termine lavoro s'intende, piuttosto, un aspetto essenziale della personalità umana. Sono infatti i singoli che, “secondo le loro libere scelte, attitudini e vocazioni“, devono orientarsi “nel vasto campo del lavoro e ivi valorizzare i propri talenti“. In questo senso, dunque, è facile cogliere il collegamento con l'articolo 3, il principio di eguaglianza, che viene descritto dal costituzionalista come un vero e proprio svolgimento dell'articolo 1. Infatti, affinché il lavoro diventi *davvero* una condizione inclusiva di cittadinanza, occorre che lo sia *concretamente* ed “è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese“.

Per questo motivo Zagrebelsky afferma che la questione democratica è in realtà la questione del lavoro, e del lavoro libero e dignitoso, perché “la democrazia non è solo questione di regole formali, ma anche di condizioni materiali dell'esistenza“ e “il lavoro è la prima di queste condizioni materiali“.

È tuttavia necessario ribadire che si tratta di un lavoro che deve svolgersi *in modo* libero e dignitoso, ed è proprio per questo motivo che la Costituzione ha previsto i sindacati e contratti collettivi quali strumenti indispensabili per la protezione del lavoro come diritto, dell'uguaglianza sostanziale e dell'esigenza di rapporti equilibrati tra le parti contraenti.

Nel disegno costituzionale dei padri costituenti, i sindacati e i contratti collettivi dovevano essere “gli aspetti qualificanti delle relazioni tra datori di lavoro e i lavoratori“, i quali, a differenza dell'impresa che è già di per sé un potere collettivo, avevano bisogno di tali strumenti per avere un

potere contrattuale parimenti collettivo. La convinzione di base che aveva animato la stesura dell'articolo 39 della Costituzione, che disciplina gli aspetti qui analizzati, era che la “posizione dei lavoratori si rende più debole quanto più la contrattazione delle condizioni di lavoro si riduce di scala, fino al rapporto uno a uno“ ed è per questa ragione che le cosiddette relazioni industriali sono state concepite secondo due principi-guida: *generalità* (intesa come validità del contratto collettivo erga omnes, quindi per intere categorie produttive) e *unitarietà* (ovvero la stipulazione dei contratti attraverso rappresentanze sindacali comuni).

Se questo è il quadro sintetico di riferimento relativo, da un lato, all'evoluzione del concetto del lavoro all'interno della storia del costituzionalismo moderno, e dall'altro al posto che il lavoro occupa all'interno dell'architettura della Costituzione, qual è la natura giuridica che la Costituzione riserva al bene-lavoro, ovvero al principio supremo su cui essa si fonda? Il lavoro è un diritto? E che genere di diritto è?

Zagrebel'sky risponde in modo molto efficace a queste domande chiarendo che il lavoro è concepito sì come un diritto, ma non come un diritto “perfetto“. A differenza di questi ultimi, il lavoro non presuppone una pretesa che ha come luogo tutelare il tribunale, ma ha come referente la politica, ovvero la Repubblica, intesa come “tutte le componenti di possibili politiche del lavoro“.

L'accesso al lavoro, infatti, deriva dall'equilibrio tra domanda e offerta sul “mercato del lavoro“, una condizione che a sua volta dipende da numerosi fattori di ordine economico e sociale e non certo, primariamente, giuridico. Chi afferma che il lavoro non è un diritto, quindi, si limita semplicemente a prendere atto che il lavoro è un “diritto condizionato“, nonché il risultato passivo di politiche che possono esserci, come non esserci e come tale, in ragione della sua natura aleatoria, un non diritto.

Questa però è solo una interpretazione possibile. Secondo Zagrebel'sky, infatti, se si legge con attenzione la Costituzione si scopre in realtà che il rapporto disegnato tra lavoro e politica, secondo il progetto originariamente predisposto dai padri costituenti, è esattamente rovesciato rispetto a quello appena esposto. Non è il lavoro ad essere condizionato dalla politica, ma la politica ad essere – e dover essere – condizionata dal lavoro.

Se questo era dunque il significato originario di questo rapporto, come è stato possibile un tale rovesciamento?

Gli elementi sui quali occorre riflettere secondo l'autore sono i seguenti: la decostruzione del mondo del lavoro e la perdita di controllo da parte delle politiche nazionali dei fattori delle relative economie. Per quanto riguarda il primo aspetto, il discostamento più grave, rispetto al disegno costituzionale previsto per il mondo del lavoro, è quello che ha interessato le relazioni industriali – che hanno perso quel carattere di unitarietà e generalità costituzionalmente previsto, abbracciando gradualmente e progressivamente i caratteri della frammentarietà e della specialità – ; le loro istituzioni; e la condizione dei lavoratori subordinati.

La rottura dell'unità di azione dei sindacati ha posto il lavoratore in una posizione di debolezza rispetto al datore di lavoro, il quale può scegliere il contraente più “cedevole“ lasciando da parte chi non è d'accordo, che rimane così privo di tutela. Con la cosiddetta “legge di stabilità“ del 2011, inoltre, che ha introdotto i contratti di prossimità – contratti collettivi di scala minore, aziendale o territoriale, sottoscritti dalle associazioni dei lavoratori “più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero da rappresentanze sindacali aziendali“ - i quali possono derogare i contratti collettivi nazionali e perfino le disposizioni di legge, gli equilibri tra le parti contraenti sono stati ulteriormente compromessi e il mondo del lavoro attraversa sempre più drammaticamente una fase di piena decostruzione.

Il secondo aspetto sottolineato dall'autore, invece, riguarda l'incapacità della politica, ormai travolta dalla forza legale e illegale della finanza, di tutelare il bene-lavoro, le sue istituzioni, e le sue condizioni. Questa debolezza della politica, che la rende, secondo Zagrebelsky, “succube, connivente o collusa” rispetto alla finanza, dipende da ragioni oggettive, quali lo spostamento dell'attività economica dalla cosiddetta “economia reale” alla “economia fittizia”: l'economia finanziaria.

Questo particolare tipo di economia, scrive l'autore, “dirotta le risorse finanziarie là dove conviene, al fine di riprodurre e ingigantire se stessa e i suoi attori, attori che non sono né i lavoratori, né gli imprenditori, ma gli speculatori”. La posizione di Zagrebelsky secondo la quale l'economia finanziaria è la prima nemica del lavoro, in quanto “mangia” l'economia reale e dunque il lavoro, è confermata dai dati odierni che registrano quella che è stata chiamata dall'economista Gustavo Piga *jobless recovery*, ossia ripresa senza occupazione. Il fenomeno, conosciuto anche con il nome di *jobless growth*, rileva che la correlazione tra crescita ed occupazione non è, nella realtà economica sempre positiva; anzi, le due variabili sono sempre meno elastiche l'una rispetto all'altra. Questo comporta tassi di disoccupazione perennemente elevati e un parallelo basso livello di creazione di nuovi posti di lavoro, anche in presenza di significativi e sostenuti tassi di crescita del prodotto interno lordo.

Esempio concreto e attuale è quello che si è verificato nel gruppo FIAT.

Proprio a fine gennaio sono stati diffusi i dati relativi al 2012 quando, come evidenziò il quotidiano torinese per eccellenza - la Stampa - «ricavi del Gruppo Fiat sono stati pari a circa 84 miliardi di euro, in aumento del 12% rispetto al 2011 su base pro-forma (+8% a cambi costanti)».

Merito prevalentemente dell'andamento del gruppo all'estero, più che positivo: «le regioni NAFTA e APAC hanno registrato una significativa crescita, rispettivamente del 29% (+19% a cambi costanti) e del 50%». L'aspetto paradossale, tuttavia, è che in Italia si minacciano licenziamenti, quando i conti del gruppo sono più che in ordine: in un contesto di crisi economica mondiale, con il Pil italiano che è sceso nel 2012 del 2,2%, ricavi al +12% non dovrebbero rappresentare un risultato tale da giustificare fosche prospettive di licenziamenti e invece accade proprio questo.

Come osserva Zagrebelsky, la politica attualmente subisce, non governa, proprio perché non si confronta più con il solo mercato interno, ma deve costantemente confrontarsi con il mercato globale, nel quale si constatano almeno due “scollamenti”, uno dimensionale e l'altro temporale: “dimensionale, perché le politiche degli Stati non coincidono con i fenomeni della concorrenza sul piano mondiale; temporale, perché alla velocità delle delocalizzazioni delle unità produttive corrisponde la perdita di capacità contrattuale dei lavoratori, evidentemente non altrettanto facilmente delocalizzabili”.

Così come nel precedente saggio *Simboli al potere* (Einaudi, Torino, 2012) Zagrebelsky osservava con una certa amarezza come il tramonto delle ideologie sia un tutt'uno con il «deserto simbolico» del nostro tempo, allo stesso modo, in quest'ultimo testo, il costituzionalista mostra il deserto involutivo, a-sociale, a-territoriale, a-temporale e ir-responsabile nel quale la finanza, ovvero l'economia finanziaria o fittizia, ci ha condotti. L'involuzione storica di cui parla l'autore si estrinseca nella riproposizione, con una eco quasi vichiana, dell'antica divisione tra “coloro che vivono di rendita” (i cosiddetti *rentiers*) e “coloro che vivono di stipendio” (i lavoratori). Divisione che rivive oggi attraverso la moderna declinazione che distingue, da un lato “coloro che operano nella finanza fine a se stessa” – i detentori dei grandi patrimoni finanziari, gli speculatori, i finanzieri e i faccendieri – e dall'altro “coloro che operano nell'economia reale” – che “avvertono un loro legame terrigno e una speciale responsabilità nei confronti delle società di cui sono parti” – .

Questa involuzione, che ha portato alla “desertificazione” della democrazia, dei diritti – che

vengono compressi o negati in base alle richieste del mercato – della coesione sociale e del bene-lavoro – che ha perso il valore di fondamento della vita sociale – appare, a un lettore attento, come lo specchio coerente di una società postmoderna senza fondamenti, priva di qualsiasi ideologia e aperta a qualunque interpretazione.

La conclusione, nonché la speranza dell'autore, è che la cultura economica rifletta seriamente sulle divisioni ed esclusioni sociali provocate da questo tipo di società, indicando la strada per un ritorno all'economia reale che assicuri all'economia produttiva le risorse che “l'economia dominata dagli interessi finanziari le sottrae“, che riduca le diseguaglianze sociali e che garantisca il diritto al bene-lavoro come fondamento della *res publica*.

Francesca Rosignoli